ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 1

E' costituito in Roma, sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, un Ente morale denominato: «Ente nazionale fascista per la protezione degli animali». Esso e' autorizzato a fregiarsi del Fascio Littorio.

Le norme per l'ordinamento del nuovo Ente saranno emanate ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Versione in vigore dal 16 giugno 1938, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali
Estremi	Legge 11 aprile 1938, n. 612
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-nazionale-fascista-per-la-protezione-degli/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it